

(2003/C 268 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/03****di Samuli Pohjamo (ELDR)  
e Mikko Pesälä (ELDR) alla Commissione***(3 febbraio 2003)*

**Oggetto:** L'assegnazione non equa dei rimborsi delle spese di viaggio destinati a coloro che partecipano a progetti comunitari

I funzionari e parlamentari che risiedono in quegli stati europei che si trovano ai confini dell'Europa e che partecipano alla realizzazione di vari progetti comunitari hanno lo stesso budget destinato a finanziare le spese di viaggio che viene assegnato ai loro colleghi che risiedono in Europa centrale. Però mentre coloro che risiedono in Europa centrale possono andare alle riunioni relative ai progetti con la propria auto o usufruendo di tariffe aeree molto basse, ai finlandesi invece spesso accade che i fondi finiscano quando i progetti sono ancora in corso e ciò li costringe a rinunciare a delle riunioni importanti.

La Commissione dovrebbe cercare di chiarire se è possibile elaborare un nuovo sistema di finanziamento delle spese di viaggio basato sulle distanze da percorrere e sulla collocazione geografica.

Inoltre riteniamo che la Commissione dovrebbe preparare una relazione sui progetti comunitari che confronti le spese di viaggio sostenute per esempio dai parlamentari svedesi e finlandesi con quelle dei colleghi inglesi e tedeschi. Sarebbe necessario anche svolgere un'indagine riguardo ai rimborsi per i viaggi concessi ai responsabili dei progetti e chiarire se è possibile adeguare l'ammontare dei finanziamenti per le spese di viaggio rispetto alla durata dei singoli progetti.

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione***(28 aprile 2003)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda le spese di viaggio per i progetti di ricerca effettuati nell'ambito del programma «Società dell'informazione» (TSI – Tecnologie della società dell'informazione) del Quinto programma quadro della Comunità europea (5° PQ) <sup>(1)</sup>. Nel prosieguo vengono illustrate le regole per ottenere il rimborso delle spese di viaggio nell'ambito del Quinto e del Sesto programma quadro (6° PQ) <sup>(2)</sup>.

Con il regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002), la Commissione ha stabilito i principi generali dei contributi comunitari per il 5° PQ. Secondo il principio generale alla base di tali regole, la Commissione contribuisce ai costi ammissibili totali dell'azione. Una delle categorie di costi ammissibili riguarda le spese di viaggio e di soggiorno. Secondo le regole di calcolo del contributo comunitario, la Comunità contribuisce per una determinata percentuale al totale dei costi ammissibili. Nel caso di organizzazioni che utilizzano il cosiddetto sistema del costo totale, il contributo comunitario può arrivare fino al 50% dei costi totali ammissibili per ciascun viaggio del partecipante. Per le organizzazioni che usano il cosiddetto modello a costi aggiuntivi, il contributo comunitario è del 100% dei costi totali ammissibili. Tuttavia, coloro che utilizzano il modello a costi aggiuntivi non vengono rimborsati al 100% per tutte le loro spese, bensì solo per i costi aggiuntivi diretti che non sono coperti dai loro finanziamenti periodici.

Tale principio è stato ulteriormente elaborato nell'allegato II ai vari contratti tipo e negli orientamenti finanziari previsti per il 5° PQ. Tuttavia, occorre tener presente il principio generale secondo il quale la Commissione contribuisce al totale dei costi ammissibili dei partecipanti in base alla documentazione prodotta da questi ultimi. La Commissione non ha stabilito regole specifiche né ha fissato massimali per il rimborso delle spese di viaggio. La ripartizione del budget tra categorie di costi viene concordata tra i partecipanti e la Commissione nelle trattative precedenti alla firma del contratto. Pur esistendo un margine per l'adeguamento della ripartizione del budget tra categorie e tra partner, esistono dei limiti per questi trasferimenti e spesso è richiesto il consenso della Commissione prima che si proceda ad un trasferimento più rilevante.

Per il 6° PQ è stato mantenuto il principio generale del contributo comunitario ai costi ammissibili totali, se pur con alcune rilevanti modifiche. Nel 6° PQ non ci sono categorie predefinite di costi ammissibili e il contratto non stabilisce alcuna ripartizione tra categorie di costi. I partecipanti ad un contratto possono ripartire il budget come ritengono opportuno per conseguire l'obiettivo del contratto. Pertanto, la ripartizione dei costi di viaggio tra i partecipanti spetterà, ad esempio, a questi ultimi e tali spese saranno rimborsate solo se rispondono ai criteri stabiliti dal contratto di ricerca (vale a dire criteri di effettività, di

economia e di necessità, spese sostenute durante la realizzazione del progetto, stabilite secondo i normali principi contabili del contraente e registrate nei relativi conti).

In definitiva, per i progetti di ricerca del 5° PQ e del 6° PQ il consorzio stabilisce con una decisione interna la ripartizione del budget per le spese di viaggio tra i partecipanti e pertanto non viene applicato alcun coefficiente che tenga conto della distanza geografica. La Commissione attualmente non ha previsto alcun raffronto tra i costi di viaggio dei diversi progetti, a seconda dell'origine geografica dei partecipanti. Nell'ambito del 6° PQ, la Commissione non prevede una ripartizione dettagliata dei costi per categoria (come ad esempio i costi dei viaggi) per ogni partecipante, bensì prevede una giustificazione dei costi a livello di gestione e la loro certificazione da parte di un revisore esterno.

(<sup>1</sup>) <http://www.cordis.lu/fp5/>.

(<sup>2</sup>) <http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm>.

(2003/C 268 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0255/03  
di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione**

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Lloyd's di Londra

Nel comunicato stampa del 21 gennaio 2003 in cui la Commissione dichiara di voler proseguire la procedura d'infrazione riguardante la regolamentazione e la sorveglianza del Lloyd's di Londra, la Commissione «riconosce i miglioramenti apportati dal FSMA, ma conserva alcune riserve per quanto riguarda il rispetto della direttiva europea» (73/239/CEE (<sup>1</sup>)).

Può la Commissione indicare in quali termini il nuovo regime sia migliorativo rispetto al vecchio?

Inoltre, secondo il comunicato stampa, «la Commissione, alla luce delle passate carenze, nutre ulteriori riserve rispetto all'attuale quadro di regolamentazione e di sorveglianza».

Può la Commissione specificare quali siano state le passate carenze e indicare quali di esse permangono nel quadro attuale?

(<sup>1</sup>) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(27 febbraio 2003)

La Commissione è ben consapevole dell'interesse mostrato sia dall'onorevole parlamentare che da molte altre parti nei confronti delle indagini svolte dalla Commissione su questo fascicolo complesso e delicato. È per questo che la Commissione ha deciso di pubblicare un comunicato stampa sull'invio della prima e delle successive lettere d'ingiunzione formale, per quanto ciò non rientri nella normale procedura di questa fase d'inchiesta.

I tre interventi personali al Parlamento da parte dei membri della Commissione responsabili del mercato interno, come pure tutte le attività svolte dalla Commissione per tenere regolarmente aggiornati i membri della commissione per le petizioni sugli sviluppi relativi al presente fascicolo rappresentano un ulteriore attestato della buona volontà e del desiderio generale di trasparenza profusi dalla Commissione.

L'onorevole parlamentare comprenderà, tuttavia, che nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 226 del trattato CE e in conformità dell'articolo 10 dello stesso trattato, la Commissione è tenuta al rispetto di un clima di reciproca fiducia nelle indagini svolte e nel dialogo condotto individualmente con gli Stati membri. Tali procedimenti sono finalizzati a ripristinare ovvero a garantire l'ottemperanza agli obblighi comunitari da parte dello Stato membro e non a dimostrare eventuali compatibilità o incompatibilità passate. È perciò necessaria la riservatezza onde consentire alla Commissione di assolvere uno dei suoi compiti principali, ossia il controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

Per questa ragione la Commissione non può dilungarsi ulteriormente sulla precisa natura di eventuali accuse e manchevolezze attualmente sotto esame.